

Regolamento Comunale
per le installazioni di impianti
per telecomunicazioni e radiotelevisivi
approvato con Deliberazione C.C. n. 07 del 18/03/2008

Art. 1

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n.36, della legge regionale Puglia 8 marzo 2002 n.5 e del Regolamento Regione Puglia 14.09.2006 n. 14, fatto salvo quanto previsto dalle altre norme statali e regionali in materia, e si applica all'intero territorio comunale.

Art. 2

Obiettivo del regolamento è conseguire un adeguato sviluppo del servizio pubblico di telecomunicazione garantendo il rispetto dei caratteri territoriali ed ambientali del Comune di Oria, minimizzando nel contempo l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Art. 3

E' fatto divieto assoluto all'installazione degli impianti di cui all'art. 2 della L. 36/2001 SULLE aree, sulle strutture e sugli edifici destinati all'infanzia e ad utenti in età pediatrica e sulle attrezzature sanitarie e assistenziali come ospedali, case di cura e di riposo, scuole e asili nido, istituti per l'infanzia e parrocchie.

Nelle aree sensibili di seguito indicate, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8 Legge Regione Puglia n. 5/2002, per la installazione o modifica di impianti con potenza massima irradiata in antenna superiore a 5 Watt, il Comune prevede la localizzazione degli impianti in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico – architettonico e paesaggistico – ambientale:

- centro storico;
- zona parco archeologico "Papalucio";
- aree di pertinenza di immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2002;
- masserie;

In ogni caso, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8 Legge Regione Puglia n. 5/2002, per la installazione o modifica di impianti con potenza massima irradiata in antenna superiore a 5 Watt, il Comune prevede la localizzazione degli impianti in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico – architettonico e paesaggistico – ambientale:

Art. 4

Sono ammissibili le installazioni degli impianti di cui all'art. 2 della L. 36/2001 nelle seguenti aree, sempre che non ricadano negli ambiti di cui all'art. 3 del presente regolamento:

- aree per servizi;
- aree di proprietà comunale che costituiscano pertinenza della viabilità comunale e non;
- fasce di rispetto delle infrastrutture stradali;
- aree destinate ad impianti tecnologici.

Gli impianti radiotelevisivi devono essere comunque installati al di fuori del territorio urbanizzato.

Art. 5

1. Al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione, gli impianti devono essere installati, in via prioritaria e ove possibile, su aree pubbliche comunali, dietro pagamento di un canone annuo, da regolarsi mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale, qualora le soluzioni pubbliche siano tecnicamente idonee ad assicurare la copertura del servizio in alternativa a siti privati. Una quota tra il 10% ed il 50% degli introiti derivanti dal pagamento del canone sarà destinata ad attività di pianificazione, monitoraggio e informazione sulla problematica della minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

2. Il Comune, sulla base dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, ed entro novanta giorni dall'approvazione dello stesso, provvederà ad adottare il Piano di Localizzazione Comunale (PLC), da approvarsi in Consiglio Comunale, e da aggiornarsi annualmente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del Programma Annuale di Installazione e/o modifica degli impianti esistenti da parte degli operatori di telefonia mobile di cui al successivo punto 3, individuando le proprietà immobiliari del Comune e/o le zone ritenute idonee ad ospitare gli impianti **ove non siano disponibili aree pubbliche comunali**. In fase di redazione del primo Piano di Localizzazione Comunale (PLC) ed al fine di minimizzare l'impatto su aree sensibili così come definite dalla lettera m) dell'art. 3 della legge regionale Puglia n. 5/02 e/o su aree critiche, dovrà inoltre essere prevista l'individuazione e l'adozione di interventi di delocalizzazione, con oneri a carico del gestore, di impianti esistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del DPCM 8/7/03, non appaiono conformi ai principi, alle finalità e agli obiettivi di qualità fissati dal presente regolamento e in genere risultino incompatibili con la minimizzazione e con l'esigenza di rendere uniforme l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, con contestuale individuazione di idonee localizzazioni alternative. Di tali impianti i piani propongono la delocalizzazione in siti ritenuti più idonei e tecnicamente adeguati alle esigenze degli operatori, da verificarsi in contraddittorio con gli stessi. Al fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, il Comune favorirà forme di incentivazione diretta ed indiretta, anche attraverso la concessione di siti alternativi di proprietà pubblica e la previsione di canoni di localizzazione/concessione di entità inferiore alle condizioni di mercato, onde compensare gli eventuali oneri di trasferimenti degli impianti. La dismissione degli impianti esistenti incompatibili con la disciplina dettata dal presente regolamento e l'eventuale trasferimento in altro sito idoneo deve avvenire entro sei mesi dalla approvazione del primo Piano di Localizzazione Comunale, con eventuale proroga rilasciata a discrezione dell'amministrazione comunale per altri sei mesi, su motivata e provata richiesta presentata dal gestore almeno trenta giorni prima della scadenza.

3. I soggetti gestori di impianti di telecomunicazioni e di radiotelevisione, ai sensi dell'art. 7 co. 1 L.R. 5/02 e della lettera "C" del Regolamento Regione Puglia 14.09.2006 n. 14, presentano al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno il programma annuale di installazione e/o modifica degli impianti esistenti. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude all'operatore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salvo che intervengano accordi in tal senso con il Comune e salva l'applicazione dell'art. 9, comma 2 l.r. Puglia n. 5/2002, come previsto dalla lett. C) primo comma del Regolamento Reg. Puglia del 14/9/06 n. 14.

Art. 6

Le installazioni, le modifiche e gli adeguamenti degli impianti sono soggetti alla disciplina autorizzatoria dettata dagli artt. 87, 88 e 89 D.Lgs n. 259/03 e dalla L.R. n.5/02 art. 8.

Il rilascio del titolo edilizio o il perfezionamento della DIA sono subordinati all'acquisizione del parere preventivo favorevole di cui all'art. 9 L.R. 5/02, richiesto dal responsabile del procedimento ed espresso dall'ARPA nei modi e nei termini previsti dal regolamento regionale Regione Puglia n. 14 del 14/9/06. Le spese per l'acquisizione di detto parere sono da intendersi a carico del soggetto richiedente il titolo autorizzatorio o la DIA.

Art. 7

Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del titolo edilizio o della DIA comunica al Comune e all'ARPA, entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la data di attivazione dello stesso, ai sensi e per gli effetti della lett. A.3 del Regolamento Reg. Puglia del 14/9/06 n. 14.

Art. 8

L'amministrazione comunale istituisce e aggiorna, così come previsto e regolamentato dall'art. 11 L.R. 5/02, il catasto comunale degli impianti sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche di ufficio da eseguirsi con cadenza almeno annuale.

Art. 9

La vigilanza e il controllo sugli impianti è esercitata dal comune conformemente a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale.

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento tutti gli operatori che non abbiano già provveduto a quanto stabilito dall'art. 12 co. 2 della L.R. 5/02, ovvero che, pur avendo ottemperato a quanto previsto da detta disposizione, abbiano in seguito apportato modifiche ai propri impianti, devono presentare al Comune e all' ARPA Puglia istanza di verifica della compatibilità dei limiti applicabili secondo quanto previsto dalla lettera H del regolamento regionale del 14/9/06 n. 14.

Art. 10

In caso di superamento dei limiti di esposizione di cui al DPCM 8/7/03, fatta salva l'applicazione delle norme previste dalla legislazione nazionale e regionale, il gestore deve provvedere a proprie cure e spese al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto di un progetto che ne indichi tempi e modalità da proporsi all'amministrazione.

In caso di inerzia del gestore nella redazione del progetto o nella realizzazione dell'intervento di risanamento, il Sindaco diffida il gestore ad adottare gli interventi di risanamento e riduzione a conformità stabiliti nella stessa diffida e, decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla notifica della diffida, l'amministrazione comunale procede all'esecuzione diretta degli stessi interventi ponendo le spese a carico dei titolari degli impianti

Art. 11

Il comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 13 L.R. 5/02 nonché quello di cui all'art. 15 della legge 36/01 e successive integrazioni, modificazioni e disposizioni attuative che si intendono integralmente e automaticamente recepite nel presente regolamento.

I proventi delle sanzioni sono utilizzate dall'amministrazione comunale per la gestione dell'attività di vigilanza e controllo in materia.

Art. 12

I progetti di installazione dovranno prevedere idonei accorgimenti atti ad integrare l'impianto nel contesto urbano ed ambientale in cui si colloca, adottando misure di mitigazione dell'impatto visivo mediante l'uso di materiali, colori e tecnologie appropriate e prevedendo ove possibile una sistemazione a verde intorno all'impianto. Inoltre ciascun gestore che, a termini del presente regolamento, realizza un nuovo impianto, si impegna ad adottare tipologie costruttive tali da renderli idonei all'eventuale successiva installazione di altri gestori sul medesimo impianto.

Gli impianti potranno permanere nel sito di installazione per il periodo di tempo pari a quello previsto nella concessione ministeriale per l'esercizio dell'attività. Pertanto grava sul concessionario l'obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze e al ripristino dello stato dei luoghi entro e non oltre tre mesi dalla data di cessazione degli effetti della concessione ministeriale.

Art. 13

L'applicazione del presente regolamento deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni derivanti da norme statali e regionali vigenti in materia di tutela ambientale, ovvero dalle eventuali successive normative di settore.

Il Piano di Localizzazione Comunale (PLC), della validità di un anno, continuerà ad essere efficace anche dopo l'eventuale sua scadenza temporale sino all'approvazione del nuovo Piano di Localizzazione Comunale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale:

CERTIFICO

Che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune, come prescritto dall'art. 41 dello Statuto, il giorno 19/03/2008, e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi.

Li 19/03/2008



IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco BARLETTA